

**SINTESI DEL CONVEGNO**  
**"UN NUOVO DIRITTO SOCIETARIO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE"**

***Firenze, 2 giugno 2000***  
***Palazzo degli Incontri***

*A cura di Elisabetta Luchetti*

Il convegno tenutosi a Firenze il 2 giugno 2000 organizzato dalla *Associazione Disiano Preite*, con la collaborazione della *Fondazione CESIFIN*, ha voluto essere l'occasione per presentare l'attività di ricerca svolta dall'Associazione in merito alle proposte per la nuova disciplina delle società non quotate e per avviare un dibattito circa la validità dei progetti di riforma in discussione.

Dall'incontro è emersa con chiarezza la necessità di una opera di riforma del diritto societario, capace di risolvere le problematiche legate all'evoluzione economica della piccola e media impresa italiana degli ultimi anni. La tendenza della maggioranza degli esponenti del mondo giuridico ed economico intervenuti è stata quella di ritenere nel complesso soddisfacente l'attività della Commissione Mirone, sfociata il 26 Maggio nella approvazione del disegno di legge delega.

Non sono comunque mancate le critiche di quanti, anche da un punto di vista economico, avvertono una sensazione di eccessiva genericità ed astrattezza del progetto di riforma, a causa della carenza di dati a disposizione, della minore chiarezza di obiettivi rispetto alla riforma *Draghi* e della tendenza a vedere la riforma come uno strumento di politica economica per accrescere le potenzialità delle imprese italiane. Non bisogna infatti scordare che la riforma delle società non quotate coinvolgerebbe circa 35000 società, quando, invece, la *Draghi* ha riguardato solamente 250

società. Nonostante la riforma possa essere intesa come strumento per accrescere la competitività del nostro mercato, è pur vero che non è solo un buon diritto societario che attira gli investimenti stranieri. Sono necessari a tal fine anche e specialmente altri interventi nell'ambito del diritto del lavoro e del diritto tributario. A tal proposito è stata descritta la realtà economica italiana delle società non quotate in pochi punti quali:

- piccola dimensione ed alto indebitamento delle società
- elevato premio di controllo
- diffidenza dell'imprenditore ad aprire il capitale a soci esterni

Da questi elementi scaturisce il vincolo alla crescita delle imprese, frenata anche dalla attuale regolamentazione normativa.

In questo quadro l'obiettivo possibile della regolamentazione potrebbe essere l'ottenimento della dimensione ottimale dell'impresa tramite equilibri di mercato e non per mezzo delle regole normative.

Le scelte del *Progetto Mirone* approvato il 26 Maggio 2000 si sostanziano in :

- una ampia autonomia statutaria
- inderogabilità di alcune regole nel caso in cui la società "faccia ricorso al mercato di capitali".

Spunti di riflessione ed intervento dovranno dunque essere il capitale sociale, l'autonomia statutaria, il depotenziamento del diritto d'opzione , la rimodulazione delle azioni di responsabilità verso gli amministratori (come nel caso del conflitto di interessi) e l'elaborazione di possibili direttive sulla interpretazione.

Allo scopo di fornire rapidi cenni di confronto tra i progetti di riforma presentati (*Progetto Mirone* e *Proposta di legge D.S.*) sono state illustrate alcune delle lacune e dei punti di disaccordo delle due proposte.

Tenuto conto dello scarso volume di investimenti effettuati nel settore della piccola e media impresa, causato dalle carenze strutturali e dalla natura prevalentemente familiare delle società, si auspica per la riforma della materia societaria:

- semplificazione
- maggiore autonomia statutaria
- ricorso a modelli organizzativi già sperimentati (es. modello tedesco).

Una innovazione positiva del progetto sembra essere l'integrazione obbligatoria della legge con gli statuti societari.

Sono state dunque evidenziate le diversità che il collegio sindacale viene ad avere rispetto al precedente modello, in conseguenza della riforma:

- i sindaci da obbligatori diventano facoltativi
- viene prevista la possibilità di istituire in alternativa al collegio sindacale un organo di sorveglianza
- viene creata una netta distinzione tra il controllo legale dei conti e il controllo sulla amministrazione
- l'organo di sorveglianza proposto dal progetto è informato sul modello tedesco ma a differenza di questo è privo del potere di nomina degli amministratori, dunque non sembrerebbe molto distante dal precedente modello del collegio sindacale.

Appare anomalo che il dibattito di *Corporate Governance* in Europa e negli Stati Uniti sia imperniato sul consiglio d'amministrazione, mentre in Italia il problema sia stato solo marginalmente affrontato. A questo proposito alcuni spunti di riflessione possono essere individuati nella:

- divisione dei poteri d'amministrazione e di controllo

- riorganizzazione dei doveri fiduciari e del conflitto d'interessi dell'amministrazione
- differenziazione, in base al modello societario, delle norme sulla amministrazione
- previsione di obblighi informativi periodici
- considerazione della reale utilità dell'introduzione della figura degli amministratori indipendenti
- coordinazione con il diritto penale e creazione di un rapporto di direzione unitaria nella amministrazione dei gruppi
- coordinazione delle nuove disposizioni sui vizi delle delibere assembleari con quelli delle delibere consiliari, per cui nulla è previsto nella riforma.

Alcuni degli intervenuti hanno però posto in luce la necessità di un coordinamento della riforma sulle norme statutarie con clausole generali quali l'ordine pubblico e la buona fede. In particolare è l'autonomia privata che svolge un ruolo fondamentale e duplice in questo senso : da un lato specifica dall'altro innova rispetto alle norme di diritto comune.

Infine, il dibattito sulla istituzione di sezioni specializzate per la soluzione di controversie commerciali è stato introdotto come ulteriore passaggio di un processo più ampio, quale l'opera di riforma avviata dalla *Draghi*.

Lo scopo della riforma è quello di favorire l'imprenditore ma anche di modernizzare la legge.

Sotto il profilo della giustizia si è dunque previsto:

- l'istituzione di sezioni specializzate
- la dislocazione delle sezioni
- l'utilizzo di meccanismi di risoluzione del contenzioso rapidi.

La scelta di privilegiare la materia commerciale risiede nel fatto che la concorrenza tra ordinamenti induce gli investitori a scegliere il

paese in cui vi sia il miglior sistema giudiziale, dunque è necessario, ai fini dell'incremento della competitività delle nostre imprese, che il contenzioso sia di facile e rapida soluzione.

Nonostante a volte la preparazione dei magistrati sia stata insufficiente, la loro prospettiva di lavoro potrà migliorare solo se si elaboreranno regole precise ed adatte all'evoluzione della materia.

La soluzione proposta dalla commissione è quella del giudice specializzato diverso dal giudice di commercio dell' 800. In tali sezioni lavoreranno giudici preparati che sapranno risolvere le questioni in modo preciso e veloce. La ripartizione della competenza è stata prevista su base distrettuale, dunque presso le Corti d'Appello, anche se non si esclude la modifica di tale previsione (art.11).

Le materie devolute alle sezioni specializzate saranno limitate quantitativamente, per evitare un eccessivo sovraccarico di lavoro.

La scelta di istituire delle sezioni specializzate piuttosto che un'Autorità Indipendente, risiede nel fatto che un organismo amministrativo controlla la legalità tramite poteri paragiurisdizionali, inoltre non offre garanzie di indipendenza e terzietà come un magistrato.

E' stata infine posta in luce la mancanza di oneri per lo Stato nell'attuazione di questo progetto normativo

Secondo alcuni degli intervenuti, al contrario, non è chiaro quale esigenza soddisfi l'istituzione di sezioni specializzate per il contenzioso commerciale, sarebbe dunque più opportuno affrontare preliminarmente il problema della formazione e della preparazione dei magistrati.